

1470/2010

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

III SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati :

dott. Francesco Saverio Azzariti Fumaroli

Presidente

dott. Edoardo Vitale

Consigliere rel.

dott. Giancarlo Di Ruggiero

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 10801 del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 2005 avente ad oggetto: pagamento di somma,
vertente

FRA

CF: 08082461008

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL s.p.a., in persona del procuratore
speciale Diego Ciccarelli, rappresentata e difesa dall'avv. Adalberto
Castoro del foro di Milano e dall'avv. Luca Siniscalchi come da mandato
a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il
secondo in Napoli alla via dei Mille n.16

APPELLANTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *pro tempore* della
Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Testa
dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale *ad lites* per notar
Cimmino del 17 settembre 2002 n. 35093, e con lui elettivamente
domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, Palazzo della Giunta
Regionale

APPELLATA

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

31 MAG. 2010

1+1 EL
A Siniscalchi

4 MAG. 2010

In riforma dell'impugnata sentenza, condannare la Regione Campania al pagamento della somma di € 1.267.199,09, oltre agli ulteriori interessi dovuti fino al saldo.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Per l'appellata:

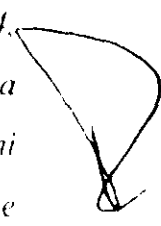
Respingere l'appello, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'impugnata sentenza n. 11229/04 del 25 ottobre / 3 novembre 2004 il Tribunale di Napoli così ricostruisce la vicenda processuale:

«Con atto notificato in data 23.9.2002, la Ortho-Clinical Diagnostics S.p.A. esponeva che la società istante vantava un credito nei confronti delle Avis di Acerra, Pompei e Benevento; che a seguito dell'avvenuta soppressione delle UU.SS.LL., per ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, le Regioni erano succedute ex lege nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle ex unità sanitarie locali; che i debiti contratti per le attività delle Avis comunali della Campania erano stati onorati, in virtù della delibera della Giunta Regionale n. 1427/1991 e con danaro delle Regioni, dalla U.S.L. "capofila", attraverso il pagamento delle fatture presentate; che la Legge Regionale n. 26/1994, all'art. 14, aveva statuito che "i beni ed immobili e relativi stati patrimoniali delle strutture trasfusionali gestite dalle associazioni di volontariato sono trasferite alle Unità Sanitarie Locali... entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, termine poi successivamente prorogato al 31.1.1995 con Legge Regionale n. 42/1994; che, inoltre, la L. n. 107/1990, relativa alla disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati aveva prescritto che "i servizi di immunoematologia e trasfusione sono strutture di presidio ospedaliero"»

come tali appartenenti all'organizzazione sanitaria delle UU.SS.LL.; che l'art. 19 della predetta L. n. 107/1990 aveva stabilito espressamente che le Regioni, sulla base dei propri piani sanitari, fossero tenute a trasferire alle UU.SS.LL., ai policlinici universitari ed agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di volontariato o da strutture private; che dalle predette normative poteva evincersi che titolari dei rapporti obbligatori delle Avis fossero, quali strutture superiori, le UU.SS.LL. "capofila"; che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 724/1994, i rapporti di debito e di credito, facenti capo alle UU.SS.LL. soppresse, erano confluite in apposite gestioni stralcio divenute gestioni liquidatorie con L. n. 549/95, organi della Regione; che, per di più, in data 1.1.1995 erano state costituite nella Regione Campania le Nuove Aziende Sanitarie Locali, le quali non erano subentrate nei rapporti obbligatori facenti capo alle soppresse UU.SS.LL.; che, pertanto, doveva individuarsi nella Regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni UU.SS.LL.; che in tale ottica doveva leggersi la circolare n. 1161 del 2.2.1995, emessa dalla Giunta Regionale della Campania in ossequio all'art. 19 n. 1 della L. n. 107/1990, circolare con la quale veniva decretata la chiusura dei centri trasfusionali Avis della Campania con decorrenza 31.1.1995 senza trasferire la titolarità dei rapporti obbligatori delle cessate Avis alle UU.SS.LL., ormai inesistenti, ovvero alle AA.SS.LL.; che, inoltre, il Presidente delle Avis campane, in una lettera inviata all'attrice in data 25.11.1994, aveva dichiarato che "i debiti pregressi delle A.V.I.S. campane, alla data del 30 giugno 94, saranno a totale carico della Regione Campania"; che l'art. 1, comma 4° della Legge Regionale n. 26/1994 aveva fissato a carico delle Regioni i costi dell'attività promozionale e per l'incentivazione della donazione del sangue a favore delle Associazioni e federazioni di donatori; che le



norme de quibus non consentivano affatto di escludere per le Regioni il compito di riscossione dei residui crediti attivi nonché di corresponsione dei residui passivi delle cessate Avis; che considerazioni analoghe dovevano essere svolte relativamente alla circolare n. 116/1/995 della Giunta Regionale Campania, laddove si disponeva delega alla medesima al fine di "porre in essere tutti i provvedimenti necessari per garantire la continuità delle attività trasfusionali..."; che, inoltre, il D.M. 17.7.1997 n. 308, recante le norme per la disciplina dei compiti di coordinamento a livello nazionale delle attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione in materia di sangue ed emoderivati, all'art. 4 n. 2 stabiliva che fossero le Regioni e province autonome ad assicurare il coordinamento delle attività trasfusionali sotto il profilo programmatico e finanziario, nonché al successivo n. 3, che le regioni dovessero effettuare, sotto il proprio servizio ispettivo, il controllo delle strutture trasfusionali sotto il profilo organizzativo-gestionale; che, pertanto, compito della Regione era quello di garantire, mediante la esazione dei crediti e la liquidazione delle situazioni debitorie, la continuazione della suddetta attività; che, infatti, in data 31.1.2000, era stata notificata alla Regione Campania una diffida stragiudiziale relativa ai suddetti debiti per l'importo complessivo di £. 1.750.900.945, oltre interessi dalla scadenza delle fatture al saldo; che, successivamente, nuova diffida stragiudiziale era stata inviata, in data 12.11.2001, all'Assessore alla Sanità nonché al Centro Direzionale per il pagamento della somma di £. 2.597.645.523, dovuto dalla convenuta a favore di parte attrice; che nessun riscontro era mai stato dato dalla Regione Campania, la quale aveva invece provveduto a trasferire il personale dei Centri Avis alle U.U.S.S.I.L., ai Policlinici Universitari e agli Istituti Pubblici di ricovero e cura nonché a dare sistemazione alle strutture dei Centri stessi, senza onorare tutte le obbligazioni contratte dai Centri Avis nei confronti di terzi; che, avendo la Regione avvocato a

sé le attività trasfusionale dell'Avis, con l'utilizzazione dei locali, delle attrezzature, dei materiale e persino dei persona delle stesse, si era posto in essere un trasferimento d'azienda, e quindi, ai sensi dell'art. 2560 c.c., una successione della Regione nei debiti pregressi delle ex Avis, le quali, essendo state spogliate degli elementi del proprio patrimonio, erano state poste nell'impossibilità di saldare i debiti delle precedenti gestioni.

Ciò premesso, la Ortho-Clinical Diagnostics S.p.A. conveniva in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della somma di £ 1.267.199,09, oltre ulteriori interessi debendi fino al saldo, con salvezza di diritti, onorari e spese.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Regione Campania, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.

La convenuta assumeva di essere estranea ai fatti dedotti in giudizio; che non vi era alcuna disposizione di legge che prevedeva espressamente il trasferimento alle Regioni di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle Avis, le quali, peraltro, non erano state affatto soppresse.

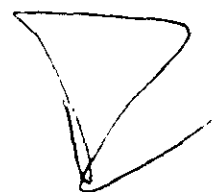
Indi, acquisita la documentazione prodotta; sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa veniva introitata a sentenza, con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.»

Il Tribunale provvedeva quindi nel modo seguente:

«a) rigetta la domanda avanzata dalla Ortho-Clinical Diagnostic S.p.A. nei confronti della Regione Campania;

b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.»

Avverso tale decisione la s.p.a. Johnson & Johnson Medical, società conferitaria del compendio aziendale della s.p.a. Ethicon, incorporante per fusione la s.p.a. Ortho-Clinical Diagnostics (v. atto di conferimento per notar Marco De Luca di Roma datato 18 ottobre 2004), ha proposto appello con atto notificato il 19 dicembre 2005.



L'appellata, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

Quindi la Corte, sulle conclusioni in epigrafe riportate, all'udienza del 15 ottobre 2009 ha assegnato la causa a sentenza, riservandosi la decisione all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico, articolato primo motivo di appello (*violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia*) la s.p.a. Johnson & Johnson deduce che il Tribunale, nel ritenere che il trasferimento alle USL, su iniziativa delle Regioni, dei centri trasfusionali delle associazioni di volontariato, quali le AVIS, in adempimento della legge n. 107/1990, attuata in Campania tramite la legge regionale n. 26/1994 e successive modificazioni, doveva ritenersi limitato alla mera assegnazione a strutture pubbliche dell'attività di trasfusione del sangue, senza alcuna soppressione delle predette associazioni, ha errato per non aver considerato che dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 19 della legge n. 107/1990 poteva evincersi che con la disposta assegnazione a strutture pubbliche dell'attività di trasfusione anche tutti i beni di dette associazioni venivano, *ope legis*, trasferiti alle Regioni, con la conseguenza che la responsabilità patrimoniale *ex art. 2740 c.c.* non avrebbe potuto che seguire, necessariamente ed automaticamente, la loro sorte.

La doglianza è fondata.

La legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 14, recante la disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati dispone al comma 1, che *"le regioni, sulla base dei propri piani sanitari, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a trasferire alle unità sanitarie locali, ai policlinici universitari ed agli istituti pubblici di*



ricovero e cura a carattere scientifico, i centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di volontariato o da strutture private".

"Il trasferimento dei beni delle strutture di cui al comma 1... - prevede il comma 3 dello stesso articolo 19 - sono effettuati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale in conformità con le disposizioni di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, articoli 65 e 66", mentre il comma 4, dispone che "il trasferimento del personale dipendente o convenzionato, in servizio alla data del 31 dicembre 1988 presso le strutture di cui al comma 1 con l'osservanza di un orario non inferiore alle 28 ore settimanali, è effettuato a domanda dell'interessato con decreto del Presidente della Giunta regionale..."

L'art. 19 della legge n. 107/1990 richiama, dunque, gli art. 65 e 66 della legge n. 833/1978. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3133/04 depositata il 4 novembre 2004, fatta propria dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 15659 dell'11 febbraio 2006, ha giustamente rilevato che, mentre in forza dell'art. 66 (secondo cui *"sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali... i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico - sanitari..."*) *"è escluso che l'autorità amministrativa, che adotta i provvedimenti per realizzare il trasferimento stesso abbia poteri discrezionali in proposito"*, diversamente, *"nell'ambito dell'art. 65... la legge non opera alcun trasferimento automatico, ma lo prevede attraverso la necessaria intermediazione di un atto che è di carattere provvedimentale e cioè costitutivo ed autoritativo"*.

"Stante la diversità strutturale, ontologica e procedimentale degli artt. 65 e 66 il richiamo a tali disposizioni - ha ancora osservato la sentenza citata - non può essere integrale, ma solo parziale, cioè solo alla disciplina prevista dall'art. 66", atteso che *"soltanto tale disposizione prevede, in via esclusiva, l'intervento legislativo e amministrativo della*

Regione per realizzare i trasferimenti di beni, mentre l'art. 65 attribuisce detto potere al Ministero del tesoro all'esito di un procedimento che prevede l'intesa con regioni interessate".

Infatti, se le regioni, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, sono tenute a trasferire alle unità sanitarie locali i centri trasfusionali, è evidente che non esiste alcuna discrezionalità amministrativa, in favore della Regione, quanto alla scelta se trasferire o meno dette strutture alle U.S.L.

Ne discende che "che il richiamo all'art. 65 ha una funzione meramente pleonastica e superflua, trovando applicazione soltanto l'art. 66, che disciplina un procedimento in cui la regione svolge una funzione legislativa e amministrativa esclusiva". Quindi "tutti gli atti della Regione attuativi della legge n. 107 del 1990 hanno natura esecutiva e dichiarativa di un trasferimento già avvenuto per legge" e gli artt. 19 della legge n. 107 del 1990 e 66 della legge n. 833 del 1978 realizzano una vera e propria successione *in universum ius*, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo all'Avis passano alla regione.

Deve dunque ritenersi che dal combinato disposto delle norme menzionate risulti con chiarezza la volontà del legislatore di dar luogo a una successione delle Regioni nella totalità dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle associazioni di volontariato gerenti per convenzione i centri trasfusionali.

Ciò vale, ovviamente, anche per le Avis campane debitrice della s.p.a. Ortho-Clinic Diagnostic (e, dunque, ora, della s.p.a. Johnson & Johnson Medical); il trasferimento dei loro centri trasfusionali alle U.S.L., in attuazione della legge n. 107/1990, è stato disciplinato dalla legge regionale n. 26/1994 e successive modificazioni. Poi, a seguito della soppressione delle U.S.L., è ad esse succeduta, con l'entrata in vigore della L. 23 dicembre 1994 n. 724, la Regione Campania.



Conferma la tesi esposta sia il fatto che a norma dell'art. 4 del D.M. 17 luglio 1997 n. 308 le Regioni "assicurano il coordinamento delle attività trasfusionali sotto il profilo programmatico e finanziario", sia la considerazione che, diversamente opinando, sarebbe vanificato il dettato dell'art. 2740 c.c., in quanto diverrebbe solo virtuale la responsabilità patrimoniale delle Avis, private di tutti i loro beni.

Sulla premessa di tali considerazioni la Regione Campania dev'essere riconosciuta debitrice della somma complessiva dovuta dalle Avis campane alla s.p.a. Ortho-Clinic Diagnostic e, oggi, alla s.p.a. Johnson & Johnson Medical, pari a € 1.267.199,09. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, va pronunciata la condanna dell'Ente appellato al pagamento di tale importo, con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda (23 settembre 2002).

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sull'appello proposto dalla s.p.a. Johnson & Johnson Medical avverso la sentenza n. 11229/04 del Tribunale di Napoli, così provvede:

1) in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della s.p.a. Johnson & Johnson Medical, della somma di € 1.267.199,09, oltre agli interessi legali dal 23 settembre 2002;

2) condanna la Regione Campania al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio in favore della s.p.a. Johnson & Johnson Medical, liquidate, per il primo grado, in C 970,00 per esborsi, C 2.350,35 per diritti e € 6.700,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali, e per il secondo grado in C 1.118,00 per esborsi, € 2.058,00 per diritti e € 5.500,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali.



Napoli, 25 febbraio 2010

Il Presidente

Il Giudice estensore

IL CANCELLIERE.

dott. Giovanni Del Mastro,

CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi, 23 APR 2010



IL CANCELLIERE.
IL CANCELLIERE.

dott. Giovanni Del Mastro,

STAMPATO
IN ITALIA
CANTIERI
STAMPATI

SINISCHLCHI
JOHNSON MEDICAL S.P.A

1 MAR 2010

IL CANCELLIERE c1
pp- Angelo PICCOLO -

La presente è
certificata
con la presente
data

10 fogli a
data

IL CANCELLIERE c1
- Angelo PICCOLO -



scw3
Prizub
717
Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

7 LUG. 2010

5526/05

AG.C. ASSISTENZA SANITARIA
Centro Direzionale Is. C/3
80143 Napoli

**Sentenza Johnson & Johnson Medical s.p.a.
/ Avis sez. Acerra, Pompei e Benevento**

REGIONE CAMPANIA

N. Pratica

Prot. 2010 0568895 02/07/2010

Ritorno: Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario: A.G.C. 28 Assistenza Sanitaria

Classifica: 4.1.1.

Oggetto:



Si trasmette in copia la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1470/2010 che ha condannato la Regione Campania al pagamento a favore delle società Johnson & Johnson delle somme da queste vantate nei confronti dell'Avis sez. di Acerra, Pompei e Benevento.

La Corte di Appello non ha tenuto conto – in questo caso – delle numerose pronunce giurisprudenziali sulla carenza di legittimazione passiva della Regione nelle posizioni debitorie dell'Avis che la difesa regionale aveva dedotto nei suoi scritti difensivi.

Si invita, pertanto, codesta Area a provvedere all'immediata liquidazione delle somme dovute al fine di evitare che la conseguente azione esecutiva comporti un ulteriore lievitazione di oneri a carico dell'Ente Regione.

Il Dirigente del Servizio
Avv. Giuseppe Testa

Il Dirigente del Settore
Avv. Andrea Conte